



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo referendario
Rita Gasparo	Primo referendario
Francesco Liguori	Primo referendario
Valeria Fusano	Primo referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario (Relatore)

nell'Adunanza del 10 settembre 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Airuno (LC)

**sui provvedimenti di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute
fino al 31.12.2023.**

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito, anche TUSP);

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

Esaminati i provvedimenti di ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 del Comune di Airuno (LC) al 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, approvati rispettivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2018, n. 56 del 23.12.2019, n. 29 del 23.12.2020, n. 35 del 22.12.2021, n. 34 del 27.12.2022, n. 40 del 28.12.2023 e n. 55 del 23.12.2024;

Vista la richiesta istruttoria, prot. n. 3375 del 14 marzo 2025 e successiva nota di proroga dei termini di risposta prot. Cdc n. 3794 del 28 marzo 2025;

Vista la risposta del Comune di Airuno con nota prot. Cdc n. 4429 del 11 aprile 2025 (e relativi allegati) e successive integrazioni trasmesse dall'Ente con il prot. Cdc n. 16054 in data 25 luglio 2025 e n. 16419 in data 30 luglio 2025;

Vista la richiesta del Magistrato istruttore di convocazione della Camera di consiglio per adottare la pronuncia ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005;

Vista l'ordinanza n. 208 del 7 agosto 2025 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

udito il Relatore, dott. Alessandro Mazzullo.

FATTO E DIRITTO

1. Attività di controllo e periodo di riferimento

Nell'ambito delle verifiche avviate in materia di adempimenti connessi alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, questa Corte ha esaminato le deliberazioni trasmesse dal Consiglio comunale di Airuno, verificandone (a partire dal 2018) l'adempimento formale e la corretta trasmissione alla Corte per il tramite del canale istituzionale ConTe.

In un'ottica di attualizzazione e razionalizzazione delle attività di controllo, questa Corte ha riservato un'attenzione più approfondita agli adempimenti relativi agli esercizi 2021-2023, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre di ciascun anno, in corrispondenza delle verifiche svolte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), sui rendiconti degli esercizi medesimi, ferma restando la più ampia prospettiva di controllo sull'intero ciclo degli adempimenti ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016.

2. Esclusione di Acinque Energy Greenway S.r.l dalla valutazione di razionalizzazione

Dalle verifiche effettuate è emerso che l'Ente partecipa per il tramite della società Silea S.p.A. (di cui detiene l'1,223% del capitale sociale), alle seguenti società: Seruso S.p.A. e Acinque Energy Greenway S.r.l.

In particolare, sebbene entrambe le società siano state incluse dall'Amministrazione nel censimento effettuato ai sensi dell'art. 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate) del DL n. 90/2014, la società Acinque Energy Greenway S.r.l. non è stata valutata ai fini dell'analisi di razionalizzazione, giustificandone l'esclusione con il mero rinvio alle indicazioni suggerite da Silea S.p.A.

La società Acinque Energy Greenway S.r.l. è stata costituita in data 30 giugno 2022 quale società di progetto, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione della nuova rete di teleriscaldamento nei Comuni di Lecco, Malgrate e Valmadrera.

Silea S.p.A. detiene una partecipazione pari al 30% del capitale sociale, mentre il restante 70% è posseduto da Acinque Tecnologie S.p.A. (già Varese Risorse S.p.A.), società interamente controllata da Acinque S.p.A., quotata su mercati regolamentati.

L'Amministrazione, sulla base di tale assetto, caratterizzato da una prevalenza di capitale privato e da una partecipazione pubblica indiretta minoritaria, nonché in ragione della specifica natura della società, qualificata come "*società di scopo*" costituita per la realizzazione di un'infrastruttura strumentale alla gestione di un servizio pubblico, ha ritenuto di non dover procedere alla compilazione di una specifica scheda di valutazione, limitandosi a dare menzione della sola esistenza della partecipazione nella relazione di accompagnamento al piano di razionalizzazione.

Tale impostazione, tuttavia, non appare coerente con la previsione dell'art. 20, comma 1, del TUSP, che impone anche di effettuare una specifica valutazione annuale di tutte le partecipazioni, dirette e indirette, detenute dagli enti pubblici, a prescindere dalla natura del capitale sociale o dalla funzione strumentale della società. Né rileva, in senso escludente, la costituzione della società in forma mista pubblico-privata.

Si richiama, al riguardo, l'attenzione dell'Ente sulla definizione di "*partecipazione indiretta*" contenuta all'art. 2, comma 1, lett. g), del TUSP, secondo cui deve intendersi come tale la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi da essa controllati. Nel caso di specie, il Comune di Airuno ha espressamente riconosciuto, nella citata deliberazione n. 40/2023, l'esercizio di un controllo congiunto, ai sensi delle norme statutarie, sulla società Silea S.p.A.

Sul punto, la Sezione delle Autonomie ha chiarito, sin dalle prime applicazioni del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che rientrano nell'ambito applicativo del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – e, conseguentemente, devono essere oggetto degli obblighi di revisione previsto dall'art. 20 del medesimo decreto – anche le partecipazioni indirette, ossia quelle detenute per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo pubblico.

In particolare, con deliberazione n. 19/2017/INPR, la Sezione delle Autonomie ha espressamente affermato che sono rilevanti, ai fini della ricognizione e della razionalizzazione periodica, le partecipazioni indirette detenute tramite società o organismi controllati, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. g), del TUSP, il quale definisce come “partecipazione indiretta” quella «in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica».

Tale interpretazione è stata successivamente confermata con la deliberazione n. 22/2018/INPR, recante specifiche indicazioni operative in merito alla prima revisione periodica ex art. 20 del TUSP, nonché con la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 19/2020/REF.

In senso conforme si esprime anche la prevalente giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ove si afferma la necessità di includere, nei piani di revisione periodica, anche le società partecipate indirettamente per il tramite di organismi a controllo pubblico, sia esso singolare o congiunto. Con riferimento a quest'ultima ipotesi, viene posto in capo agli enti soci l'onere di formalizzare l'esistenza del controllo congiunto, quale presupposto per l'applicazione delle disposizioni del TUSP anche a tali partecipazioni (si segnalano, tra le altre, le seguenti deliberazioni: Sez. reg. contr. Friuli-Venezia Giulia, n. 61/2017/PAR; Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, n. 100/2018/VSG e n. 98/2018/VSG; Sez. reg. contr. Lombardia, n. 3/2019/VSG).

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che la partecipazione indiretta del Comune in Acinque Energy Greenway S.r.l., detenuta per il tramite della società a controllo

pubblico Silea S.p.A., deve essere ricompresa nel perimetro della ricognizione e della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 (TUSP), anche se la predetta società è partecipata in misura maggioritaria da una società quotata in mercati regolamentati (Acinque S.p.A.).

La presenza di una società quotata, nel capitale sociale della partecipata indiretta, non esclude l'applicazione del TUSP nei confronti dell'ente pubblico socio, ove la partecipazione sia detenuta per il tramite di una società a controllo pubblico, come confermato dalla prevalente giurisprudenza contabile (Sez. Autonomie, delib. nn. 19/2017/INPR, 10/2024/FRG; Sezioni riunite, delib. n. 19/2020/REF). La previsione di cui all'art. 1, comma 5, del TUSP, infatti, limita l'applicabilità del decreto alle società quotate solo con riferimento alle disposizioni che hanno come destinatario diretto la società, e non alle norme che gravano sull'amministrazione pubblica socia, come quelle concernenti la verifica della compatibilità delle partecipazioni con le finalità istituzionali (art. 4) e la loro razionalizzazione (artt. 20 e 24).

Alla luce di quanto sopra, la Sezione invita il Comune di Airuno ad estendere l'analisi di razionalizzazione ex art. 20 del TUSP alla partecipazione indiretta in questione.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

- la mancata estensione dell'analisi periodica di razionalizzazione nei confronti di una società indirettamente partecipata.

INVITA

il Comune di Airuno

- ad estendere l'attività di analisi periodica di razionalizzazione come indicato in parte motiva.

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco affinché ne informi l'Assemblea consiliare, e all'Organo di revisione, attraverso il sistema Con-Te;
- che, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale delibera, l'Ente trasmetta a questa Sezione la presa d'atto da parte del Consiglio comunale;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione (sezione "Amministrazione trasparente") ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 settembre 2025.

L'Estensore
(Alessandro Mazzullo)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2025

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)